

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AT - SEZIONE MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DEL
MARE, DANNO AMBIENTALE, PROGETTAZIONE***

N° 1930 del 28/12/2022

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMBARCAZIONE TIPO PILOTINA CABIN FISHER PER OPERAZIONI IN BASSO FONDALE. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA MANARA MARINE SAS. – CIG: 955362900F
-----------------	---

Estensore	Emanuela Scamosci
Responsabile del Procedimento	Emanuela Scamosci
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con L.R. n° 64/1998 e s.m.i. è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo;
- con Deliberazione G.R. n° 2532/1999 è stata costituita la suddetta Agenzia con sede legale in Pescara;
- con Ordinanza Dirigenziale n° DD9/82 del 2/5/2001 la Regione Abruzzo ha ratificato il verbale di consegna della Motonave Ermione all'ARTA Abruzzo, disponendo il trasferimento dell'imbarcazione in proprietà a questa Agenzia secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n° 64/1998;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 93 del 20/8/2001 l'ARTA Abruzzo ha preso atto del provvedimento regionale di trasferimento della proprietà della suddetta motonave e di tutte le attrezzature presenti sulla stessa;
- ai sensi del vigente Regolamento Generale dell'ARTA Abruzzo (approvato con Deliberazione G.R. n° 689/2013) ed a seguito delle recenti Deliberazioni D.G. n° 23/2021 e n° 36/2021, la Sezione "Monitoraggio del Territorio e del Mare, Danno Ambientale, Progettazione" dell'Area Tecnica gestisce la Struttura Specializzata Motonave Ermione di cui alla scheda D;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 201 del 10/9/2014 (approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici di proprietà dell'Agenzia) alla suddetta Sezione dell'Area Tecnica è stata affidata la gestione tecnico-operativa ed amministrativa della Motonave Ermione;
- ai sensi del sopracitato Regolamento Generale di ARTA, come modificato con Deliberazione D.G. n° 36/2021, la Sezione "Monitoraggio del Territorio e del Mare, Danno Ambientale, Progettazione" gestisce le attività di monitoraggio e promuove le attività di caratterizzazione, ricerca e studio dell'ambiente marino e portuale.

CONSIDERATO che il Regolamento Generale dell'ARTA Abruzzo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 36/2013, riguardo alla Struttura Specializzata Motonave Ermione stabilisce testualmente (Scheda D):

"La Motonave Ermione è dedicata al supporto delle strutture ARTA per attività finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino, quali ad esempio:

- monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine;
- studi sull'evoluzione geomorfologica dei fondali marini e sulla dinamica costiera;
- studi di fattibilità ed impatto ambientale di opere marittime;
- esecuzione di profili batimetrici e rilievi geofisici sul fondale marino;
- campionamento di sedimenti marini e portuali;
- misurazione e controllo delle correnti marine e della mobilità dei sedimenti;
- osservazione di ambienti marini e dei fondali."



EVIDENZIATO che la suddetta motonave, debitamente dotata delle specifiche attrezzature e strumentazioni necessarie alle attività di monitoraggio marino, non può navigare in acque poco profonde e, quindi, specifiche attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino e portuale di basso fondale, ad es. i rilievi morfobatimetrici, non possono essere assicurate nemmeno ricorrendo, a pagamento, a mezzi nautici alternativi di strutture pubbliche e private;

RITENUTO pertanto necessario disporre di un natante carrellabile tipo pilotina cabin fisher, di lunghezza non superiore ai 6,80 mt, dotato di motore, per ampliare le aree di intervento in ambiente marino costiero e portuale ed eseguire in autonomia le operazioni di monitoraggio ed i rilievi morfobatimetrici anche nei tratti di mare sotto costa e nei bacini portuali poco profondi, come previsto in alcune convenzioni già in essere;

CONSIDERATO che tale tipologia di natante, oltre a costituire un mezzo complementare alla MN Ermione, potrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di alcune delle attività dei progetti di monitoraggio marino costiero e di Strategia Marina, in sostituzione o a supporto della motonave stessa;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'individuazione del prodotto più idoneo presente sul mercato, avviare un'indagine esplorativa di mercato consultando, con note prot. nn. 34287/2022, 34291/2022, 34295/2022, 34298/2022, 34300/2022, 34305/2022, 34309/2022, 34314/2022 e 34318/2022, n. 9 operatori economici, individuati, tramite Internet e su MePA, tra le ditte costruttrici e i principali rivenditori di zona;

PRESO ATTO che:

- l'unica risposta pervenuta è quella della Manara Marine Sas che, con nota del 27/07/2022, acquisita al ns. Prot. con n. 36203 del 28/07/2022, e successivi Prot. n. 38180 del 09/08/2022 e n. 58672 del 13/12/2022, ha comunicato di poter fornire, entro 60 gg dall'ordine, la pilotina mod. MANARA 21 PILOT HOUSE, con motore fuoribordo da 100cv e le necessarie dotazioni al prezzo di 46.000 euro, IVA inclusa.
- da contatti telefonici con alcune delle altre ditte consultate si è appreso che queste, o non disponevano di prodotti adeguati o che avrebbero potuto fornire imbarcazioni di idonee caratteristiche non prima di aprile-maggio 2023, e comunque a prezzi non inferiori ai 46.000 euro.

CONSIDERATO che, per rispondere alle richieste di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino e portuale, l'entità delle spese sostenute annualmente per il ricorso ad imbarcazioni di altre strutture (in sostituzione o a supporto della Motonave Ermione), è tale da



giustificare, anche dal punto economico, l'acquisto di un natante della fascia di prezzo sopra indicato;

PRESO ATTO, inoltre, che nel corso dei lavori di rimotorizzazione e ammodernamento delle parti della motonave Ermione sono emersi imprevisti che stanno ritardando, oltre i tempi attesi, la riconsegna dell'imbarcazione e che, per tale motivo, diventa indifferibile la disponibilità di un mezzo nautico sostitutivo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 “sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e dalla Legge 145/2018, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328



del D.P.R. n.207/2010;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017, dalla legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017), dal Decreto “Semplificazioni” 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018) Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019) Decreto “Sblocca Cantieri” 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n.140 del 17.06.2019);

RAVVISATO che, da una verifica eseguita, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive ovvero in quelle di altri soggetti aggregatori;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando di riferimento;

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

CONSIDERATO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento, in considerazione dell'esiguo valore economico per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria;

VISTO l'art.36 comma 2 lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i. il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO l'articolo 51, comma 1 della Legge n. 29 luglio 2021, n.108 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021, , recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», che ha modificato la L.11.09.2020 n. 120 “Conversioni con modificazioni del D.L. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale art. 1.



Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, con innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei servizi e forniture a 139.000 euro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);

VISTO l'art. 216 comma 27 – octies D.lgs. 50/2016;

VISTA l'offerta della ditta Manara Marine Srl, assunta al prot. n. 36203 del 28/07/2022, e successivi Prot. n.38180 del 09/08/2022 e n. 58672 del 13/12/2022, riferita alla fornitura di un'imbarcazione mod. Manara 21 Pilot House, dotata di motore 100 cv e accessori, per una somma totale di € 46.000,00 iva compresa (€ 37.704,92 più € 8.295,08 iva 22%);

VALUTATO che l'imbarcazione proposta possiede caratteristiche e dotazioni confacenti alle esigenze di questa Struttura e che il prezzo risulta congruo e sostenibile;

DATO ATTO che il prezzo è inferiore ai 40.000 euro e pertanto trattasi di acquisto non soggetto all'obbligo di programmazione biennale;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati con il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva della ditta Manara Marine sas, resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, acquisita agli atti con Prot. n. 41379 del 05/09/2022;

ACCERTATO che il DURC della ditta Manara Marine sas, protocollo INAIL n. 36051555 del 16/08/2022 con scadenza 14/04/2023, risulta regolare nei confronti dell'INPS e l'INAIL;

VISTA la visura delle annotazioni riservate su piattaforma Anac (agli atti) da cui nulla risulta;

VERIFICATO, ad ulteriore garanzia dei requisiti di qualificazione dei fornitori, che la ditta Manara Marine sas, è presente su MePA, con abilitazione per la categoria merceologica *"Natanti, accessori e parti di ricambio assistenza, manutenzione e riparazione"* del bando *"BENI"*, dedicata ai prodotti della stessa tipologia di quello di interesse;

DATO ATTO che si sta procedendo, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, con gli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e all'importo dello stesso e che si procederà alla stipula del contratto mediante trattativa diretta su Mepa, dopo verifica



dell'esito regolare degli stessi;

VISTO l'art. 8 della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in conformità all'art. 1, co. 2, lett. a) Legge 120/2020, con inoltro di Trattativa Diretta rivolta alla ditta Manara Marine sas nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di un natante tipo pilotina cabin fisher con motore, al prezzo di € 46.000,00 iva compresa (€37.704,92 più € 8.295,08 iva 22%);

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 56/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 in considerazione della valutazione effettuata circa la solidità ed affidabilità del fornitore;

CONSIDERATO che, sentito al riguardo anche l'RSPP, in base al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in quanto mera fornitura di un prodotto finito;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 04/11/2022 di adozione della prima variazione al bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 30/11/2022 adozione della variazione di assestamento al bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;



CONSIDERATO che la normativa stabilisce in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente:

- gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al FPV;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: *“per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...”*;

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

TENUTO CONTO che la presente spesa è da ritenersi necessaria ed indifferibile in quanto necessaria ad assicurare lo svolgimento in autonomia delle attività di monitoraggio ed i rilievi morfobatimetrici nelle aree marine e portuali di basso fondale, previsti nell'ambito di specifici progetti e convenzioni riguardanti l'ambiente marino, con conseguente risparmio delle corrispondenti somme da pagare per i servizi di supporto esterno;

PRESO ATTO della Delibera del Direttore Generale ARTA n. 154 del 22/12/2022, con la quale sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie al Responsabile della Sezione



Monitoraggio del Territorio e del Mare, Danno Ambientale, Progettazione;

DATO ATTO che le somme necessarie per l'acquisto trovano copertura finanziaria sul suddetto cap. 9.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98";

RITENUTO quindi di sub impegnare la somma complessiva di cui trattasi pari ad € 46.000,00 (al lordo di IVA) sul capitolo di bilancio n. 9.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" impegno n. 2022/1/589/1;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 8.295,08 sarà versata da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

VISTA la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori / forniture / servizi al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la quale stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante stessa;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1. di procedere**, per la fornitura di un natante carrellabile tipo pilotina cabin fisher, come meglio specificato nei citati preventivi acquisiti al Protocollo ARTA con n. 36203 del 28/07/2022, e successivo Protn. 38180 del 09/08/2022, con l'affidamento diretto alla ditta Manara Marine sas, via Cerri9/A Piacenza, P.I. 01661470334.
- 2. di quantificare** il valore dell'appalto in € 37.704,92 Iva esclusa.
- 3. di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 4. di sub impegnare**, allo scopo suindicato, la somma complessiva di € 46.000,00 iva inclusa sul capitolo 9.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" impegno contabile n. 2022/1/589/1
- 5. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2010 n.217, il codice CIG identificativo della presente fornitura è: **955362900F**;
- 6. di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento



dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

- 7. di disporre che** venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza.

Data, 28/12/2022

SCAMOSCI EMANUELA / InfoCamere S.C.p.A.



ARTA ABRUZZO

Allegato alla Determinazione N° 1930 del 28/12/2022

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMBARCAZIONE TIPO PILOTINA CABIN FISHER PER OPERAZIONI IN BASSO FONDALE. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA MANARA MARINE SAS. – CIG: 955362900F

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n.267/2000, esaminato il provvedimento indicato in oggetto, appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Es.	E/U	N.	Capitolo	Descrizione	Importo
2022	U	2022/1/589/2	9.02.2.02.619.0	SPESE PER INVESTIMENTI ART. 1 BIS L.64/98	46.000,00

Pescara, 29/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marco Cacciagrano
Atto sottoscritto digitalmente